

12244/16

lib  
ACR



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetanino ZECCA - Presidente -  
Luisa BIANCHI  
Carla MENICETTI  
Patrizia PICCIALLI  
Antonio Leonardo TANGA - Relatore -

Sent. n. 2346/2015  
UP - 09/12/2015  
R.G.N. 46509/2015

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza n.701/2015 del 20/02/2015 della Corte di Appello di Firenze.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore, Avv. (omissis) , che si è riportato ai motivi del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.701/2015, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, III Sezione Penale, in data 20.02.2015, che confermava la sentenza emessa il 23.05.2013 dal Tribunale di Grosseto, con cui l'imputato veniva condannato alla pena di anni uno di arresto ed Euro tremilacinquecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e revoca della patente di guida, perchè riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. e) e comma 2-bis del C.d.S., per avere guidato l'autovettura Fiat Punto tg (omissis) In stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolico riscontrato 2,29 g/L), con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. Accertato il (omissis) .

2. Il ricorrente lamenta in sintesi:

A) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) per violazione dei principi costituzionali che tutelano l'inviolabilità della persona (art. 13 cost.) ed il diritto alla difesa (art. 24 cost.), poiché, premesso che la stessa Corte d'Appello ha dato atto di un prelievo ematico che non aveva nulla a che vedere con l'attività sanitaria prestata al pronto soccorso, tale prelievo era stato comunque effettuato senza il previo consenso informato. Ne deriverebbe l'inutilizzabilità, ex art.191 c.p.p., dell'accertamento sul tasso alcolemico.

B) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità' (art. 114 disp. att. c.p.p.) circa la tempestività della relativa eccezione, essendo stato accertato dallo stesso giudice dell'appello che alcun avviso fu mai dato al (omissis) sulla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante la fase dell'accertamento alcolemico.

C) mancanza o insufficienza di motivazione in merito alla eventuale sussistenza di indici sintomatici eclatanti, posto che gli operanti intervenuto riferivano, in atti, di non aver avuto la possibilità di verificare l'eventuale stato di ebbrezza (sintomatico) dei (omissis) .

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di cui ai punti A) e C) sono infondati.

2. In ordine alle censure sub A) si osserva:



2.1. I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv.245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834).

2.2. Il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che invece, "... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunciata violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche iaddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni (sez. IV, n.1522/2013).

3. Il motivo sub C), è infondato e svolge censure di merito.



3.1. Nel caso in esame la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza dei c.d. "indici sintomatici" dell'alterazione da alcool ovvero da stupefacenti, derivando dalla condotta di guida dell'imputato nella causazione del sinistro stradale. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede e non vi è alcun travisamento della prova. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2<sup>a</sup> sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

3.2. Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

4. A diverse conclusioni si perviene, invece, per ciò che attiene al motivo sub B).

4.1. Occorre dar conto che, secondo giurisprudenza consolidata, la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta, ma c.d. a regime intermedio. Quanto al termine per proporre la relativa eccezione le Sezioni Unite della S.C., con noto recente arresto, risolvendo precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).

4.2. Nel caso di specie tale termine risulta rispettato e la nullità che deriva dalla predetta omissione non può pertanto considerarsi sanata.

5. Alla stregua di quanto detto s'impone l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame.


P.Q.M.



Annulla la Impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.

Così deciso il 09/12/2015

Il Consigliere estensore  
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente  
Gaetanino Zecca

